

B) OMESSA DICHIARAZIONE IMU - TASI

Riferimenti normativi	Termine		Sanzione ridotta
<p>Art. 13, comma 1, lett. c) D. Lgs 472/1997</p>	<p><u>Annualità d'imposta 2016</u></p> <p>Entro il 90° giorno dall'omissione (scadenza del termine di presentazione della dichiarazione)</p>	<p>In caso di tributo non versato →</p> <p>In caso di tributo correttamente versato →</p>	<p>- 10% del tributo non versato (1/10 del minimo della sanzione prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione - dal 100 al 200% del tributo non versato con un minimo di Euro 50). Tale sanzione ridotta dovrà essere corrisposta in aggiunta a quanto previsto per il ravvedimento relativo a OMESSO O PARZIALE VERSAMENTO IMU – TASI di cui alla lettera A;</p> <p>- € 5 se il tributo è stato interamente e regolarmente versato.</p>
<p>Art. 13, comma 1, lett. c) D. Lgs 472/1997</p>	<p><u>Annualità d'imposta 2015</u></p> <p>Entro il 90° giorno dall'omissione (scadenza del termine di presentazione della dichiarazione)</p>	<p>In caso di tributo non versato →</p> <p>In caso di tributo correttamente versato →</p>	<p>-10% del tributo non versato (1/10 del minimo della sanzione prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione - dal 100 al 200% del tributo non versato con un minimo di Euro 50). Tale sanzione ridotta dovrà essere corrisposta in aggiunta a quanto previsto per il ravvedimento relativo a OMESSO O PARZIALE VERSAMENTO IMU – TASI di cui alla lettera A;</p> <p>- € 5 se il tributo è stato interamente e regolarmente versato.</p>

Riferimenti normativi	Termine		Sanzione ridotta
<p>Art. 13, comma 1, lett. c) D. Lgs 472/1997; art. 50 L. 449/1997; Regolamento IUC 2014 art. 24, commi 5 e 6</p>	<p><u>Annualità d'imposta 2014</u></p> <p>Entro un anno e 90 giorni dall'omissione (scadenza del termine di presentazione della dichiarazione)</p> <p>Sulla scorta delle previsioni regolamentari per l'annualità 2014 è previsto un anno in più rispetto al termine di legge dei 90 giorni per il ravvedimento, mentre per il 2015 e il 2016 il termine è quello ordinario previsto dalla legge</p>	<p>In caso di tributo non versato →</p> <p>In caso di tributo correttamente versato →</p>	<p>-10% del tributo non versato (1/10 del minimo della sanzione prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione - dal 100 al 200% del tributo non versato con un minimo di Euro 50</p> <p>Tale sanzione ridotta dovrà essere corrisposta in aggiunta a quanto previsto per il ravvedimento relativo all'OMESSO O PARZIALE VERSAMENTO IMU – TASI di cui alla lettera A;</p> <p>Attenzione!</p> <p>Qualora siano scaduti i termini per il ravvedimento di cui alla lettera A dovrà essere corrisposta la sola sanzione ridotta prevista per omessa dichiarazione</p> <p>L'omesso/parziale versamento, con l'applicazione della sanzione del 30% costituirà oggetto di accertamento da parte del Servizio Tributi.</p> <p>- € 5 se il tributo è stato interamente e regolarmente versato;</p>